

Tribunale di Varese, 2 novembre 2009 – Est. Buffone.

Procedimento d'ingiunzione – Diritto alla consegna di documenti riferibili a diritti di credito – Rapporti bancari – Sussistenza.

E possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119, comma 6, del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario. (fb) (riproduzione riservata)

Il Tribunale di Varese, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Buffone,

nel procedimento civile n. .../2009 R.G.

su ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla D., in persona del legale rappresentante pro-tempore F., che agisce in proprio ed in qualità

ha pronunciato il seguente

Decreto Ingiuntivo
artt. 633, 641 c.p.c.

IL CASO.it

I fatti

Il ricorrente, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della D, presenta ricorso ex art. 633, comma I, c.p.c. per la consegna di "una cosa mobile determinata". Assume di avere un rapporto di conto corrente in essere con l'istituto di credito "Banco di ... s.p.a.", Filiale di Varese, di cui al nn. c/c ..., su cui svolte, in itinere, diverse singole operazioni anche all'esito di una operazione di derivati accesa il 6 ottobre 2006 e con scadenza in data 10 ottobre 2011. Assume, dunque, che al fine di verificare la legittimità dell'operato della Banca ha fatto richiesta per iscritto, in data 9 giugno 2009, dell'inoltro di specifica ed individuata documentazione in possesso dell'Istituto, ovvero: a) le operazioni svolte sul c/c dal 15/11/2004 al 27/02/2009; b) taluni documenti di rilievo quanto al conto anticipi n.; c) documenti di varia natura quanto all'operazione in derivati.

Vi è, in atti, la replica della Banca, del 30 giugno 2009.

La richiesta è, invero, evasa dall'U... s.c.p.a. la quale si dichiara mandataria del Banco di ... s.p.a. e trasmette all'istante i seguenti documenti: 1) estratti conto del c/c 24155 relativi al periodo 30/06/2005 – 31/12/2006; 2) copia del contratto di apertura di credito in c/c n. 24155; 3) estratti conto storici e scalari del c/anticipi n. 24354 dal 5.8.2005 (primo movimento contabile) al 31.12.2008.

Dalla corrispondenza in atti emerge la piena prova dell'esistenza di entrambi i conti dedotti ed allegati dal ricorrente.

Per quanto riguarda l'ulteriore documentazione richiesta, la Banca si riserva "di dare riscontro con comunicazione a parte, trattandosi di rapporto contabile diverso da quello riferito alla D..".

Vi è, cioè, prova del fatto che la richiesta del ricorrente, nella sua interezza, non è stata evasa (con i motivi dedotti nel riscontro del 30.6.2009).

Con missiva a mezzo del legale di fiducia, il ricorrente ha reiterato l'istanza, stavolta anche a nome del sig. F in proprio, esplicitando, tuttavia, il collegamento sussistente tra il medesimo e la società rappresentata quanto alle operazioni in derivati poste in essere (stipulate dal F ma attinenti al rifinanziamento della società D).

La reiterazione della richiesta è del 15 luglio 2009.

Allo stato nessun altro provvedimento è stato assunto dall'Istituto di credito ed il ricorrente lamenta la manca consegna dei documenti inerenti l'operazione in derivati ovvero:

- a) la copia del contratto di swap
- b) la copia della corrispondenza intercorsa

- c) la copia degli accordi eventuali ed ulteriori
 - d) la copia dei differenziali addebitati e/o accreditati nel tempo
- Ammissibilità della richiesta

IL CASO.it

La consegna di una cosa mobile determinata è espressamente intessuta nella trama normativa dell'art. 633 c.p.c. e, secondo giurisprudenza e dottrina costanti, esclude dal suo fascio applicativo solo i diritti reali non espungendo, dunque, la consegna di documenti individuati in modo puntuale e riferibili a diritti di credito. La sussistenza di un "diritto" in capo al ricorrente è, poi, desumibile dall'art. 119, comma IV, del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, v. TUB) ove è previsto che il cliente "ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Si tratta di inciso legislativo posto sotto la volta del titolo VI del TUB che governa la "trasparenza delle condizioni contrattuali" ed iscrive il diritto del cliente ai documenti bancari relativi al suo contratto nella volta delle situazioni giuridiche soggettive di rango primario, come tale meritevole di tutela pregnante.

La giurisprudenza di merito, posti i riferimenti normativi sopra richiamati, ha ritenuto ammissibile e meritevole di accoglimento la richiesta monitoria intesa, per l'appunto, alla consegna dei documenti ex art. 119 TUB (v. Tribunale di Bari, decreto 11 marzo 2003, est. Lalla).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto.

Quanto ai documenti oggetto di consegna, il ricorrente è stato invitato ad integrare la richiesta monitoria, quanto è avvenuto con deposito del 26 ottobre 2009. La Banca va, dunque, condannata alla consegna dei documenti di cui al n. 3 dell'istanza del 9 giugno 2009 e, cioè, i documenti relativi all'operazione in derivati accesa il 6 ottobre 2006 e con scadenza al 10 ottobre 2011, con specifico riferimento a:

- a) la copia del contratto di swap sottoscritto dal ricorrente;
- b) a copia della corrispondenza intercorsa, dal 6 ottobre 2006;
- c) la copia degli accordi eventuali ed ulteriori, concernenti il rapporto negoziale
- d) la copia dei differenziali addebitati e/o accreditati nel tempo

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.

i n g i u n g e

al Banco di ... s.p.a.", Filiale di Varese I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di consegnare a F, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della D. S.R.L., i documenti relativi all'operazione in derivati accesa il 6 ottobre 2006 e con scadenza al 10 ottobre 2011, con specifico riferimento a:

- a) la copia del contratto di swap sottoscritto dal ricorrente;
- b) la copia della corrispondenza intercorsa, dal 6 ottobre 2006;
- c) la copia degli accordi eventuali ed ulteriori, concernenti il rapporto negoziale
- d) la copia dei differenziali addebitati e/o accreditati nel tempo

Quanto alle spese del procedimento, le pone a carico della Banca e le

Liquida

nella somma complessiva di Euro 543,00 per le spese e le competenze ai sensi dell'art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento come segue: €. 43,00 per anticipazioni; €. 27,50 per spese; €. 275,00 per diritti; €. 145,00 per onorario; €. 75,00 per forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127, oltre CPA ed IVA come per Legge ed Euro 178,00 per spese vive affrontate,

il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto.

IL CASO.it

Avverte

il destinatario dell'ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

Varese li 30 ottobre 2009